



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI
ex art. 134, D.lgs. n. 50/2016

Data di emissione: 21/03/2022

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI

LAVORI

REGOLAMENTO

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione e di Elenchi di fornitori lavori**
- Art. 2 Durata del Sistema**
- Art. 3 Soggetti ammessi all'iscrizione al Sistema**
- Art. 4 Domanda di Qualificazione**
- Art. 5 Requisiti di Qualificazione**
- Art. 6 Documenti e titoli per la Qualificazione**
- Art. 7 Esito della domanda di Qualificazione**
- Art. 8 Effetti e validità della Qualificazione**
- Art. 9 Segnalazione delle variazioni e Mantenimento della Qualificazione**
- Art. 10 Rinnovo della Qualificazione**
- Art. 11 Valutazione**
- Art. 12 Sospensione dalla Qualificazione**
- Art. 13 Cancellazione**
- Art. 14 Selezione dei Soggetti da invitare alla gara**
- Art. 15 Pubblicità**
- Art. 16 Efficacia**
- Art. 17 Affidamento Appalti**
- Art. 18 Tutela della Privacy**
- Art. 19 Disposizioni finali**

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI LAVORI

- 1.1** Ai sensi degli artt. 36 e 134 del D.lgs. 50/2016 è istituito presso l'ENAV S.p.A. (di seguito ENAV) il Sistema di Qualificazione e di Elenchi di Fornitori Lavori (di seguito Sistema).
- 1.2** Del suddetto Sistema può avvalersi anche TECHNO SKY S.r.l., con sede in Roma, alla via del Casale Cavallari n. 200.
- 1.3** Il Sistema è volto alla definizione di elenchi di Soggetti di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali le società, di cui agli articoli precedenti, individuano concorrenti alle singole procedure di affidamento di appalti fino all'importo di 1 milione di euro - ex art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 (appalti nei settori ordinari) - e per affidamenti di importo da 1 milione fino a 10 milioni di euro - ex artt. 114 e 119 del D.lgs. n.50/2016 (appalti nei settori speciali), con le modalità e nel rispetto della surrichiamata normativa e delle vigenti procedure di ENAV S.p.A. e di Techno Sky.
- 1.4** I Soggetti sono Qualificati nel Sistema per categorie di opere generali, categorie di opere specializzate e per classifiche d'importo, così come identificate nel Questionario di Qualifica disponibile sulla piattaforma dedicata al Sistema.
- 1.5** Le disposizioni del presente Sistema sono automaticamente modificate e sostituite da norme di legge sopravvenute incompatibili con quelle in esso contenute.
- 1.6** Il presente documento e i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento di Qualificazione cui riferirsi per

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

l'inserimento dei Soggetti nel Sistema di qualificazione e negli Elenchi di fornitori lavori.

Art. 2

DURATA DEL SISTEMA

- 2.1** Il Sistema avrà durata indeterminata.
- 2.2** ENAV si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA

- 3.1** Possono presentare Domanda d'iscrizione al sistema di Qualificazione e negli Elenchi di fornitori lavori:
 - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società consortile, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ.;

e) i GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo) costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE n. 2137/85 e, per le imprese italiane, ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

3.2 La Qualificazione e l'iscrizione negli Elenchi possono riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 50/2016.

3.3 Il conseguimento della Qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio).

3.4 Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

3.5 L'iscrizione dei Soggetti al Sistema di Qualificazione, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento del Responsabile della Struttura Procurement all'uopo designato dell'Amministratore Delegato.

Art. 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1 I Soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare apposita Domanda di Qualificazione precisando le categorie di opere generali, di opere specializzate e relative classifiche di importo per le quali richiedono di essere qualificati, anche per

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

le Aziende che richiedono la qualifica al di sotto dei 150.000 €, identificando le attività Aziendali con le categorie SOA anche se non in possesso della Certificazione.

4.2 Al momento della presentazione della Domanda di Qualificazione, i consorzi e i GEIE devono essere già costituiti.

4.3 La Domanda di Qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

4.4 La Domanda corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, deve pervenire a :

ENAV S.p.A

Procurement

Methodologies and Tools

Via Salaria, n. 716 – 00138 ROMA

mediante il sito internet aziendale www.enav.it → Bandi → Sistemi di Qualificazione /Elenchi → Lavori, seguendo la procedura indicata e compilando il Questionario di Qualifica, disponibile sulla Piattaforma web dedicata al Sistema.

Alla Domanda deve essere allegata espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei dati identificativi il Soggetto richiedente la Qualificazione (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conformità a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018), nonché le categorie di opere e classifiche di cui alla relativa domanda.

I dati saranno comunicati ai fini dell’utilizzo del Sistema ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

Art. 5

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

5.1 Ai fini della Qualificazione, i Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei "Requisiti di ordine generale" di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

In particolare, salva diversa previsione normativa, non saranno ammessi al presente Sistema i soggetti incorsi nei seguenti motivi di esclusione:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione Lavori di ENAV, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis)** l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (*norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.*), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso dell'esistenza del Sistema di Qualificazione Lavori di ENAV e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(Si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Se il richiedente la qualificazione sia un consorzio ordinario o G.E.I.E., i requisiti di cui al precedente comma 3 devono riferirsi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla Qualificazione sono i seguenti:

- a) per i Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro:
1. esecuzione, nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, di Lavori analoghi¹ alla categoria per la quale il Soggetto intende Qualificarsi;
 2. costo complessivo, nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;
 3. disponibilità di adeguate attrezzature tecniche;
 4. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti classifiche per le quali si richiede la Qualificazione.
- b) per i Lavori di importo superiore a 150.000 euro:
1. attestazioni SOA per categorie e classifiche corrispondenti;
 2. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti classifiche per le quali si richiede la Qualificazione.

5.2.1 Per Lavori in ambito aeroportuale o similari, si intendono le attività espletate nell'ambito del sedime aeroportuale e/o ad esso strettamente connesse e/o accessorie, nonché nell'ambito di impianti terminali di trasporto con caratteristiche

¹ Deliberazione Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici 11 giugno 2003, n. 165.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

analoghe, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello logistico-amministrativo.

In ambito similare rilevano anche i seguenti elementi:

- la pluralità di operatori pubblici e privati coinvolti (società ed enti di gestione, operatori logistici e di trasporto, dogana, etc.);
- la necessità di operare in ambienti ad elevato rischio di interferenza con processi operativi ad alta tecnologia e strettamente interconnessi.

5.3 Requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità

Ai fini della Qualificazione al Sistema, alle imprese attestata SOA per categorie e classifiche di importo, è richiesta altresì la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Art. 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1** I Soggetti che richiedono la Qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 4, producendo le dichiarazioni di seguito descritte.
- 6.2** Le dichiarazioni richieste e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3** Ogni dichiarazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- 6.4** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.5** Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere corredate, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.6** ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, ENAV darà comunicazione in tal senso all'Osservatorio dei contratti pubblici, ferme le segnalazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 6.7** Le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale si compongono delle seguenti autocertificazioni:
- 1.** in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi:
 - a) autocertificazione d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b) autocertificazione contenente la dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero di attestazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza nel caso di soggetti esteri;
 - c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.1;
 - d) dichiarazione di eventuali condanne penali presenti nel certificato del casellario giudiziale e/o dei carichi pendenti o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza ;
 - e) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alle condanne di cui al precedente art. 5.1 con beneficio di non menzione;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- f) autocertificazione comprovante la regolarità contributiva D.U.R.C.;
- g) dichiarazione attestante gli amministratori in carica all'atto della presentazione della domanda e/o di eventuali procuratori nel caso di società o di consorzi di qualsiasi tipo;
- h) dichiarazione di eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente).

1.1 Le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) e d) devono essere riferite:

- 1) al direttore tecnico;
- 2) al titolare e all'eventuale institore nel caso di impresa individuale;
- 3) a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo;
- 4) ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- 5) al Presidente ed agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società e per i consorzi;
- 6) ai soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di iscrizione al Sistema.

2. In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1, del D.P.C.M n.187/91:

- a) della propria composizione societaria;
- b) dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
- c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

d) dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

3. In caso di consorzi o G.E.I.E. deve, inoltre, essere presentata:

- a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;
- b) adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- c) copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
- d) dichiarazione sostitutiva resa da ogni consorziato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale dichiara di non far parte di altri consorzi.

6.8 Per le imprese attestata SOA per classi di importo I e II - fermo restando quanto stabilito dagli artt. 216, comma 14, e 83, comma 2, del D.lgs. 50/2016 - il possesso dei requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità è comprovato da:

- certificato di riconoscimento di conformità al Sistema di Gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 riferito alle attività oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato da un Ente aderente all'EAC (European Accreditation of Certification) e /o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA).

Nel caso di consorzio la suddetta documentazione deve essere presentata da ogni soggetto.

6.9 Dichiarazioni e attestazioni relative al requisito di cui all'art. 5.2 a), per i Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 €.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- 6.10** Certificazioni attestanti il requisito di cui all'art. 5.2 b), per i Lavori di importo superiore a 150.000 €, a corredo dei C.E.L.
- 6.11** Tutte le certificazioni richieste o eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere in corso di validità.

Art. 7

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 7.1** ENAV dispone la Qualificazione dei Soggetti sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati nonché secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte.
- 7.2** All'uopo fa fede la data in ordine di arrivo sul sito via-web.
- 7.3** Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento di qualificazione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.
- 7.4** Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente documentata ENAV comunica, per iscritto, l'esito del procedimento di qualificazione.
- 7.5** Nell'eventualità che il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, ENAV entro trenta giorni a decorrere dalla suddetta data, comunica al Soggetto richiedente la nuova data di emissione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, dovrà essere fissata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- 7.6 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di Qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
- 7.7 In tal caso il già menzionato termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 7.8 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro novanta giorni dalla richiesta, farà considerare come mai presentata la domanda di Qualificazione; la comunicazione avverrà per via scritta da parte dell'ENAV; si prevede comunque in casi eccezionali la valutazione da parte dell'ENAV di una richiesta di eventuale proroga (non superiore ai 60 gg) da parte dell'Azienda che ne dovesse presentare richiesta, che dovrà comunque pervenire entro i termini stabiliti della scadenza stessa.
- 7.9 L'esito negativo della Qualificazione viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

Art. 8

EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 8.1 La Qualificazione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito della Committente ENAV o Techno-Sky, alle procedure di affidamento indette avvalendosi del presente Sistema.
- 8.2 La Qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni indicate all'art. 9.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

Art. 9

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 9.1** I Soggetti Qualificati e quelli qualificandi danno comunicazione ad ENAV di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 rilevanti ai fini della Qualificazione stessa.
- 9.2** Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3** L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni peggiorative, comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 9.4** Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata.
- 9.5** Unitamente alla comunicazione delle variazioni i Soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le altre condizioni che hanno consentito la qualificazione.
- 9.6** ENAV ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore ai fini della valutazione dei requisiti sottesi alla Qualificazione.
- 9.7** L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero dei documenti eventualmente richiesti, entro il termine prescritto, dà luogo alla sospensione dalla qualificazione nel caso di Soggetti già qualificati; nonché alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di Soggetti non ancora qualificati.
- 9.8** L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

viene comunicato per iscritto al Soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

Art. 10

RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

10.1 I Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione al Sistema devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, entro trenta giorni precedenti la data di scadenza della qualificazione.

Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza saranno considerate domande di qualificazione.

10.2 A seconda che il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima o dopo la scadenza della qualificazione già posseduta, si avrà:

- nel primo caso, il prolungamento della qualificazione di tre anni a partire dalla data di scadenza;
- nel secondo caso, il Soggetto interessato risulterà qualificato a partire dalla data di inizio del nuovo triennio di validità.

10.3 ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate all'art. 7.

Art. 11

VALUTAZIONE

11.1 ENAV procede alla Valutazione dei Soggetti Qualificati aggiudicatari di appalti in coerenza con la procedura SGQ-P-PROC.2.1 "Valutazione dei Fornitori di ENAV".

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

11.2 Per quanto concerne la Valutazione dei requisiti di idoneità, restano ferme le conseguenze in termini di sospensione e cancellazione nei casi disciplinati dagli articoli che seguono.

11.3 ENAV si riserva la possibilità di modificare i suddetti criteri dandone avviso con le modalità indicate al successivo art. 16.

Art.12

SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE

12.1 La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema.

12.2 ENAV procede alla sospensione dalla qualificazione quando il Soggetto qualificato:

- 1) sia incorso in una delle ipotesi previste all'art. 5.1 lettere f); g); h); i);
- 2) abbia assunto una condotta tale da inficiare la normalità dei rapporti con ENAV (es. ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.), rilevante ai fini della Valutazione ex art. 11;
- 3) non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente art. 9;
- 4) non abbia prodotto apposita domanda di rinnovo secondo quando prescritto all'art. 10.

12.3 La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.

12.4 Ai Soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ENAV rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.

12.5 Il Provvedimento di sospensione ha durata annuale, fermo restando che la

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

sospensione può protrarsi fino alla rimozione dei motivi che l'hanno prodotta.

- 12.6** Il Soggetto, scaduto il termine di cui al punto 12.5, può richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.
- 12.7** L'accoglimento o meno della domanda di revoca viene comunicato da ENAV; la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti dei requisiti di cui all'art.10.

Art. 13

CANCELLAZIONE

- 13.1** La Cancellazione è la definitiva esclusione del Soggetto qualificato dal Sistema.
- 13.2** ENAV dispone la cancellazione nei casi in cui il Soggetto Qualificato:
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.1, salvo quanto stabilito per la Sospensione;
 - non sia più in possesso dei requisiti S.O.A.;
 - abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di ENAV;
 - sia incorso nella seconda sospensione dalla Qualificazione negli ultimi due anni.
- 13.3** ENAV provvederà, altresì, alla cancellazione dei Soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.
- 13.4** ENAV comunica per iscritto al Soggetto interessato il suddetto provvedimento, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

13.5 Il Soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause determinanti, salvo il caso in cui la cancellazione consegua ad uno dei motivi di cui all'art 5, 1 lett. a).

Art. 14

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA

- 14.1** ENAV avvalendosi del Sistema invita, con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, solo i Soggetti qualificati senza preventiva pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 14.2** Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione, eventuali incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nelle lettere d'invito.
- 14.3** L'individuazione dei Soggetti da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione, garantendo la parità di trattamento tra tutte le Aziende iscritte al Sistema di Qualificazione Lavori.
- 14.4** Il numero minimo dei Soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà di norma inferiore a cinque, ove esistenti.
- 14.5** Quello massimo è fissato in un numero non superiore a venti.
- 14.6** ENAV ridurrà il numero dei Soggetti da invitare a presentare offerta quando vi sia l'oggettiva necessità garantire l'equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti per la sua realizzazione.

Art. 15

PUBBLICITA'

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- 15.1** L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema di Qualificazione ai sensi degli artt.36 128 e 130 del D.L.gs 50/2016 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di ENAV S.p.A., nella sezione "Bandi di Gara" nonché su due quotidiani nazionali e di settore.
- 15.2** Negli stessi termini e con le medesime modalità ENAV pubblica l'avviso relativo all'aggiornamento, alla modifica o alla revoca del Sistema.

Art. 16

EFFICACIA

- 16.1** ENAV si avvale del Sistema quando nella categoria interessata siano stati qualificati un numero minimo di cinque Soggetti.
- 16.2** Qualora i Soggetti richiedenti la Qualificazione siano inferiori a cinque ENAV, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi del Sistema salvo che alla data di emissione delle lettere di invito a presentare offerta non pervengano nuove domande corredate di tutta la documentazione necessaria.

Art. 17

AFFIDAMENTO APPALTI

- 17.1** ENAV si riserva di invitare i soggetti iscritti al presente sistema, nel rispetto dei principi di rotazione di cui al presente Regolamento.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

Art. 18

TUTELA DELLA PRIVACY

- 18.1** ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” coordinato ed aggiornato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR “Regolamento generale sulla protezione dei dati” UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, rappresenta che:
- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all’interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell’elaborazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
 - b. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell’iscrizione al Sistema.
 - c. l’eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l’impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.
- 18.2** Titolare del trattamento dei dati è ENAV S.p.A, nella persona dell’ Amministratore Delegato.
- 18.3** Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’ Area Amministrativa.
- 18.4** L’aggiornamento dei dati avverrà in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi dell’art. 9.

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

- 18.5** Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
- 18.6** In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dati.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

- 19.1** La Qualificazione al Sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti.
- 19.2** ENAV rivolgerà, senza vincolo alcuno, gli inviti per la presentazione di offerte ai Soggetti Qualificati ma non necessariamente ed esclusivamente ad essi (fermo restando quanto previsto ex art.134 del D.Lgs.50/2016).
- 19.3** ENAV si riserva di richiedere, in relazione alle specifiche procedure negoziali, ulteriori documenti, requisiti nonché condizioni di Qualificazione.

* * * *

| | |
|--|---|
| | SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134 D.lgs. n. 50/2016 |
| | Data di emissione: 21/03/2022 |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI LAVORI | 2 |
| DURATA DEL SISTEMA..... | 3 |
| SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA..... | 3 |
| DOMANDA DI QUALIFICAZIONE..... | 4 |
| REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | 6 |
| DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE | 17 |
| ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE | 21 |
| EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE..... | 22 |
| SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE | 23 |
| RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE..... | 24 |
| VALUTAZIONE..... | 24 |
| SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE | 25 |
| CANCELLAZIONE..... | 26 |
| SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA..... | 27 |
| PUBBLICITA' | 27 |
| EFFICACIA..... | 28 |
| AFFIDAMENTO APPALTI..... | 28 |
| TUTELA DELLA PRIVACY..... | 29 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 30 |